

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Provvedimento: Schema di disegno di legge, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.”

Amministrazione competente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Referente dell’Amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo risponde all’esigenza di assicurare il buon funzionamento dell’ufficio operativo di Roma dell’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo (EASO). L’Accordo di sede di cui si propone la ratifica attua, infatti, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (che si applica all’EASO, in virtù dell’articolo 39 del relativo regolamento istitutivo n. 439/2010) e riconosce all’ufficio operativo di Roma le agevolazioni normalmente concesse alle agenzie dell’UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia. L’intervento è coerente con l’azione del Governo di rafforzamento della collaborazione con l’EASO, nel quadro del Piano operativo per l’Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell’EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’Accordo che si ratifica attua il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, che fa parte dell’ordinamento nazionale sin dalle fasi iniziali del processo di integrazione europea. Il Protocollo era inizialmente allegato al Trattato del 8 aprile 1965 di fusione, in un Consiglio e una Commissione uniche, delle istituzioni delle Comunità europee, ratificato dall’Italia con la legge 3 maggio 1966, n. 437. Le disposizioni del Protocollo sono state quindi oggetto di interventi di adattamento ai cambiamenti introdotti nell’assetto delle istituzioni e dei trattati europei dai Trattati di

Maastricht del 7 febbraio 1992 (ratificato dall'Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454), di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), di Nizza del 26 febbraio 2001 (ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102) e di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130). In particolare, con il Trattato di Amsterdam, che ha abrogato il sopracitato Trattato di fusione del 1965, il Protocollo è divenuto un allegato del Trattato istitutivo della Comunità europea, ridenominato, dopo il Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o semplificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'EASO ha sinora concluso un accordo di sede con Malta, che ospita il quartier generale dell'organismo. Coerentemente all'articolo 39 del regolamento n. 439/2010 istitutivo dell'EASO ("All'Ufficio di sostegno si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea"), l'accordo con Malta, come quello di cui si propone la ratifica, dà attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE. Analoga prescrizione si applica, peraltro, a tutti gli accordi che l'EASO concludesse in futuro con altri Stati membri.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per l'elaborazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.